

Presidente Claudio Simonelli
Componenti Corrado Canfora
Renzo Capelletto
Francesco Dassano
Gian Mario Giolito
Jörg Luther

PARERE n. 1/2012

La Commissione di garanzia, nella seduta del 22 marzo 2012, presenti i componenti Claudio Simonelli, Corrado Canfora, Renzo Cappelletto, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, sentiti i relatori Claudio Simonelli e Jörg Luther, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente della Regione Piemonte, on.le Roberto Cota, con nota del 22.2.2012 (Prot. CdG n. 7709), in esecuzione del D.P.G.R. n. 6/2012 dello stesso giorno, ha presentato in merito al referendum abrogativo sulla caccia una richiesta di parere della Commissione di Garanzia ai sensi dell'art. 32 l.r. n. 4/73 e dell'art. 8 co. 2 e 3, chiedendo *“di voler procedere alla riformulazione dei quesiti referendari entro e non oltre il termine ultimo del 13 aprile 2012”*.

2. La richiesta di referendum originaria è stata presentata in data 30 settembre 1987 e aveva per oggetto “parti di articoli della legge regionale 17 ottobre 1979 n. 60 *“Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia”* (pubblicata sul B.U.R. del 23.10.1979, n. 43) modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985 n. 38 *“Modificazioni alla legge regionale 17.10.1979, n. 60 ‘Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia’ e abrogazione delle leggi regionali 10.12.1980 n. 80, 30.9.1983, n. 7 e 20.3.1984, n. 20”* (pubblicata sul B.U.R. del 24.04.1985, n. 17)”. Era stato dichiarato ricevibile e ammissibile con decreto 18 gennaio 1988, n. 206 del Presidente della Giunta regionale. In considerazione della l.r. 22 aprile 1988, n. 22, abrogativa e sostitutiva di parte della legge sottoposta a referendum, lo stesso Presidente con decreto 22 aprile 1988, n. 3258 disponeva la cessazione delle operazioni. Nel successivo contenzioso, la sentenza n. 1873/1999 della Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di annullamento – considerando anzi coerente perfino una declaratoria di nullità – di tale decreto, adottato senza aver previamente valutato se il referendum non dovesse effettuarsi sulla nuova disciplina. Nel frattempo era stata emanata la legge 4 settembre 1996 n. 70 *“Norme per il prelievo della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* che revisionava l'intera materia e riproduceva la norma abrogativa della legge oggetto del referendum. Conformandosi a un parere della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa popolare e degli enti locali e di referendum che considerava cambiati i principi ispiratori ed i contenuti normativi essenziali della legge oggetto del referendum, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 ottobre 2002, n. 89 fu deciso nuovamente di annullare *“la procedura referendaria di cui al decreto n. 206 del 18. 1. 1988”*. Nel successivo contenzioso, il Tribunale di Torino dichiarava invece con sentenza n. 6156 del 5 settembre 2008 *“la sussistenza e l'attualità del diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario (...) nei termini di cui in motivazione”*, giudicando divenuti inammissibili solo i profili dell'art. 22 e 41 della l.r. n. 60/1979

(punti d1 e d4 della sentenza). La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 29 dicembre 2010 n. 1896/2010, ha respinto i ricorsi avverso tale sentenza, pur considerando l'art. 41 della legge n. 60/79 non sostanzialmente innovato dalla l.r. n. 70/1996 (§ 10 della sentenza). Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza del 25.01.2012, depositata il 25.01.2012 ha ordinato alla Regione di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello *“con l'adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum”*, atto compiuto con il citato D.P.G.R. del 22 febbraio 2011, n. 6.

3. La richiesta di parere è ammissibile e la Commissione di Garanzia è competente a esprimere il proprio parere nelle forme e nei limiti indicati dallo Statuto e dalle leggi regionali. L'art. 81 co. 1 dello Statuto attribuisce infatti alla Commissione di Garanzia il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità secondo le modalità stabilite dalla legge. L'art. 8 co. 1 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 stabilisce a tal riguardo un rinvio generico alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni e aggiunge che *“la Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto”* delle norme statutarie e regionali *“di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione”* nei procedimenti di partecipazione popolare di cui al titolo IV dello Statuto (co. 2). L'art. 32 della l.r. n. 4/1973 stabilisce, per il caso di sopravvenuta abrogazione parziale o totale dell'oggetto del referendum (co. 1) o di sostituzione dello stesso *“da altra disciplina della stessa materia, senza modificazioni né dei principi ispiratori della disciplina preesistente, né dei contenuti essenziali dei singoli precetti”* (co. 2), che l' *“annullamento della procedura o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione di garanzia”* (co. 3). Si tratta di un ulteriore giudizio di ammissibilità su profili aggiuntivi rispetto a quelli sui quali la Commissione di garanzia deve già pronunciarsi all'inizio del procedimento referendario in virtù dell'art. 12 *bis* co. 6 l.r. n. 4/1973. Il parere ulteriore serve a garantire che il quesito referendario e la relativa decisione del corpo elettorale sia legittimo al momento delle votazioni e non reso inammissibile da *jus superveniens*. La questione tecnico-giuridica della riformulazione del quesito è consequenziale a questo giudizio ulteriore di ammissibilità finalizzato all'esercizio del potere di autotutela. A tal riguardo la Commissione di garanzia, quale organo consultivo, può esprimere soltanto una proposta, spettando al Presidente della Giunta regionale, che dovrà emettere il decreto, il potere-dovere della riformulazione definitiva.

4. In data 16 marzo 2012, la Commissione ha tenuto l'audizione di una rappresentanza dei promotori del referendum formata dai signori Giorgio Aimassi, Piero Belletti ed Eupremio Malorzo e assistita dall'Avv. Prof. Mia Callegari. Gli stessi hanno espresso la loro opinione in merito all'ammissibilità e alla riformulazione del quesito prospettato, convenendo che si tratta di un quesito unico ed hanno sostenuto che il quesito riformulato dovrebbe includere alcuni frammenti di disposizioni degli articoli 44 co. 5 per. 2 (autorizzazione caccia di selezione agli ungulati), 47 co. 3 (giornate di caccia nelle riserve a gestione privata e nelle zone di addestramento dei cani, limitatamente alle parole *“tutti i giorni”*), 49 co. 1 lett. i) (divieto di uso dei cani per la caccia agli ungulati). In una memoria aggiuntiva pervenuta in data 19 marzo 2012 hanno segnalato come ulteriori integrazioni *“al fine di garantire una coerenza sistematica e, finanche, un'effettività dello strumento referendario”*: art. 13 co. 14 (autorizzazione di usare cani da caccia nella caccia agli ungulati), art. 20 co. 5 (aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive), art. 48 co. 4 (uso fucile con canna ad anima rigata *“per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo”* nonché *“e volpe”*), art. 53 co. 1, lett. o) (sanzioni per caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali), art. 53, co. 1, lett. p) (sanzione per abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati).

5. La Commissione di garanzia esprime il parere che il referendum abrogativo in questione è tuttora ammissibile nei limiti definiti ai punti successivi e nel rispetto del giudicato delle sentenze che

hanno accertato la sussistenza ed attualità del diritto soggettivo alla prosecuzione della procedura referendaria. La forza di giudicato, a parere della Commissione di garanzia, è data al diritto alla prosecuzione della procedura referendaria nei termini in cui è stato giudicato ammissibile il trasferimento del quesito alle disposizioni della l.r. n. 70/1996 rese oggetto del giudizio. Dovendosi decidere la prosecuzione del procedimento referendario di cui all'art. 32 co. 3 l.r. n. 4/1973 *“previo parere conforme della Commissione di garanzia”*, la Commissione di garanzia procede al riesame dell'ammissibilità, come decisa in data 18.1.1988 con D.P.G.R n. 206 (v. punto 2.), per tutti i profili non esaminati e decisi dalle sentenze in questione.

6. Nel merito, il riesame dell'ammissibilità del referendum deve tenere conto innanzitutto dello *jus superveniens costituzionale*. La riforma dell'art. 117 Cost. ha abrogato la competenza legislativa concorrente in materia di caccia, introducendo invece una competenza esclusiva statale per la *“tutela dell'ambiente, dell'ecosistema”* (co. 2 lett. s), una competenza concorrente per la *“valorizzazione dei beni ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”* (co. 3), nonché una competenza residuale delle Regioni per ogni materia non espressamente riservata allo Stato (co. 4). Secondo la giurisprudenza costituzionale *“a seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. [...] la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali”* (sent. n. 263/2011). Gli standard minimi uniformi sono stati definiti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* (con le successive modifiche) che dichiara la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, peraltro non assoggettato alle procedure del federalismo demaniale. L'art. 117 co. 1 Cost. impone inoltre l'attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

7. Altra forma di *jus superveniens* sono le norme del nuovo Statuto (l.r. statutaria n. 1/2005) che devono orientare l'interpretazione delle leggi regionali e dello stesso referendum abrogativo che le ha per oggetto. Lo Statuto riformato ha rafforzato la tutela della fauna, perché la Regione *“valorizza il paesaggio e le bellezze naturali”*, *“si adopera affinché la fauna”* sia *“tutelata”* e riconosce *“il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo”* (art. 6). La Regione sostiene inoltre lo sviluppo delle attività economiche e dell'imprenditoria (art. 5), principio applicabile in ambito agrario e agrituristico-faunistico, e salvaguarda *“l'identità della comunità secondo (...) le tradizioni”* (art. 7 co. 1), alle quali può essere ricondotta anche quella della caccia. Tanto una tutela solo minima della fauna, quanto un divieto totale della caccia o un regime che la rendesse sostanzialmente impraticabile violerebbero lo Statuto, non potendosi escludere che la caccia stessa possa essere uno strumento di tutela della fauna. Anche al referendum abrogativo si applica il nuovo principio statutario della qualità della legislazione, che impone di improntare i testi normativi della Regione ai principi di chiarezza, semplicità e rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione (art. 48). Non resta infine privo di rilievo, nel caso in esame, il valore statutario dell'economicità (artt. 4, co. 3, 34, 62, 69, 71, 99), la cui garanzia è compito di tutti gli uffici della Regione (art. 58).

8. Per quanto riguarda la situazione delle fonti di legge regionale, la richiesta referendaria aveva per oggetto una serie di disposizioni della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 che è stata abrogata dall'art. 59 co. 1 lett. a) della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. La l.r.70/1996 è stata a sua

volta modificata dall'art. 63 legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (“*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”), dall'art. 23 legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (“*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009*”) e, in data successiva alla sentenza della Corte d'Appello, dall'art. 8 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (“*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*”). Per quanto riguarda la caccia ai cinghiali la l.r. n. 70/96 è stata inoltre integrata dalla legge regionale 27 gennaio 2005, n. 9 (“*Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio', della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi' e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate'*”) e successive modifiche (l.r. n. 9/2007, l.r. n. 22/2007).

9. A giudizio delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello citate, la legge n. 70/1996 – valutata nella sua versione originaria e secondo i principi sviluppati nella giurisprudenza costituzionale per i referendum abrogativi statali (sent. n. 68/1978) – non ha modificato né i principi ispiratori della complessiva materia preesistente né i contenuti essenziali dei singoli precetti, sostituendo, senza modifiche sostanziali, le seguenti disposizioni della l.r. n. 60/79 oggetto di richiesta di abrogazione parziale (**parti evidenziate con grassetto e sottolineatura**):

(1) Art. 23. (Catture a scopo di ripopolamento)

La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può disporre per le specie non cacciabili **e per quelle cacciabili in base a piani di abbattimento di cui all'articolo 38, punto 5,** anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento. ...

(2) Art. 30. (Divieti di detenzione, uso, commercio)

E' vietato: ... d) commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, **fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;** ...

(3) Art. 38 (Specie cacciabili e periodi di caccia)

E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dalla 3a domenica di settembre fino alla 2a domenica di dicembre: **beccaccino, lepre comune, lepre bianca, camoscio, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, quaglia, starna;**

2) specie cacciabili dalla 3a domenica di settembre fino al 31 dicembre: **coniglio selvatico, fagiano, colino della Virginia, beccaccia, allodola, tortora;**

3) **specie cacciabili dalla 3a domenica di settembre fino al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, pavoncella, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, alzavola, marzaiola, colombaccio, donnola, volpe;**

4) specie cacciabili dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale.

5) **specie cacciabili su specifici piani di abbattimento annuali proposti dalle Province e dai soggetti gestori delle zone speciali e approvati dalla Giunta Regionale, anche ai sensi dell'articolo 22: caprioli, cervi, daini e mufloni;**

Nella zona delle Alpi la caccia alle specie di cui al precedente comma e' consentita dalla terza domenica di settembre fino alla seconda domenica di dicembre.

L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio e' consentito esclusivamente da appostamento temporaneo.

E' sempre vietato abbattere o catturare:

a) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano, nonche' i camosci di eta' inferiore ai 18 mesi riconoscibili dalla lunghezza delle corna, normalmente inferiore alla lunghezza delle orecchie salvo questi ultimi nei comparti alpini ove esiste piano di abbattimento annuale anche selettivo da effettuarsi su tutte le classi di eta' ed ambo i sessi;

b) la femmina del fagiano di monte;

c) i giovani cinghiali dell'anno con manto striato;

(4) Art. 40. (Giornate e orario di caccia)

Ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il cacciatore puo' esercitare la caccia complessivamente per non più di tre giornate alla settimana, a scelta fra il lunedì', mercoledì', giovedì', sabato **e domenica, di cui non piu' di due consecutive.**

(5) Art. 45. (Luoghi in cui e' vietato l'esercizio della caccia.)

L'esercizio venatorio e' vietato: ...

f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, **ad eccezione della volpe, del cinghiale, del camoscio e dei tetraonidi, nonche' ad eccezione della fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri, e salvo quanto disposto dall'articolo 22.**

(6) Art. 67. (Giornate di caccia)

L'esercizio venatorio nel territorio della zona delle Alpi e' consentito per non piu' di due giornate alla settimana fisse **o a scelta tra il mercoledì', sabato e domenica.**

(7) Art. 72. (Aziende faunistico-venatorie)

I limiti di carniere di cui all'articolo 41 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie in relazione alle specie oggetto di incentivazione faunistica in conformita' degli atti di concessione e dei piani annuali di abbattimento.

10. La Commissione di garanzia, tenuta entro questi limiti a rispettare il giudicato, ritiene che le modifiche ed integrazioni della l.r. n. 70/1996 successive alle sentenze citate non hanno sostanzialmente mutato “*i principi ispiratori della complessiva materia preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti*” (art. 32 co. 2 l.r. n. 4/1973). Nella complessiva materia “tutela della fauna e disciplina della caccia” sono stati innovati i principi della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (“*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”) ed è stato innalzato il livello di tutela degli uccelli e del loro habitat (artt. 1 co. 1-bis, 5-bis, 18 co. 1-bis e 2, 19-bis co. 4-bis, 21 co. 1 lett. o, bb, introdotti dall'art. 42 legge 4 giugno 2010, n. 96 – Legge comunitaria 2009). Peraltro, le modifiche puntuali subite dalla stessa l.r. n. 70/1996 per effetto dell'art. 8 della l.r. n. 10/2011 non hanno mutato il peso effettivo che tali principi hanno nella definizione dei contenuti essenziali delle norme oggetto del referendum. Sono state stabilite per lo più deroghe ulteriori al divieto generale della caccia, in particolare l'ammissione di cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero in deroga ai criteri di densità venatoria minima negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini “*per il prelievo di determinate specie faunistiche*” stabilite dalla Giunta Regionale (art. 19 co. 2-bis), il potere della Giunta di definire annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario e il potere della Provincia di approvare i relativi piani di contenimento (art. 29-bis) e il permesso di impiego del fucile con canna ad anima rigata “*per il prelievo delle specie cinghiale e volpe*” (art. 48 co. 4), l'autorizzazione della caccia di selezione per sesso e classi di età agli ungulati appartenenti alle specie cacciabili (art. 44 co. 5 per. 2) e l'approvazione di piani per il prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni (art. 46 co. 2 lett. a). Tali innovazioni non hanno mutato il “contenuto essenziale” delle disposizioni oggetto della richiesta di referendum.

11. Per verificare l'effettiva trasferibilità della richiesta di referendum abrogativo presentata nel 1987 alla l.r. n. 70/1996 nella sua versione attuale, occorre innanzitutto ricostruirne gli obiettivi e tradurre in proposizioni normative i frammenti delle disposizioni legislative interessate. La richiesta di referendum abrogativo originaria mirava complessivamente ad elevare i livelli della tutela faunistica, intervenendo sulle seguenti norme riconducibili a tale matrice comune:

(1) E' permesso cacciare in determinati periodi o su specifici piani di abbattimento e/o in determinate condizioni biologiche le 37 specie seguenti: beccaccino, lepre bianca, camoscio, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, volpe, pernice rossa, quaglia, starna, coniglio selvatico, beccaccia, allodola, tortora, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, pavoncella, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, alzavola, marzaiola, colombaccio, donnola, caprioli, cervi, daini e mufloni (art. 38 l.r. n. 60/1979).

(2) Possono essere permesse catture a scopo di ripopolamento per le specie dei caprioli, cervi, daini e mufloni, cacciabili in base a piani di abbattimento (art. 23 l.r. n. 60/1979).

(3) E' permesso commerciare storni e passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia (art. 30 l.r. n. 60/1979).

(4) La caccia è esercitabile la domenica (art. 40 l.r. n. 60/1979).

(5) E' permessa la caccia, su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, alla volpe, al cinghiale, al camoscio e ai tetraonidi, alla fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri (art. 23 l.r. n. 60/1979).

(6) E' permesso cacciare nel territorio della zona delle Alpi anche nella giornata della domenica (art. 67 l. r. n. 60/1979).

(7) I limiti di carniere giornaliero e stagionale non si applicano alle specie oggetto di incentivazione faunistica nelle aziende faunistico-venatorie (art. 72 l.r. n. 60/1979).

12. La legge regionale n. 70/1996 ha ridotto le specie cacciabili comprese nell'elenco di cui sopra da 37 a 25, variandone in parte i periodi di caccia o prevedendo l'adozione di "piani numerici di prelievo" o "piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi" (detti "piani selettivi"):

- art. 44 co. 1 lett. a): coniglio selvatico

- art. 44 co. 1 lett. b): beccaccino; quaglia; beccaccia; tortora;

- art. 44 co. 1 lett. c) : pernice rossa; starna;

- art. 44 co. 1 lett. d): cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, germano reale, colombaccio, volpe;

- art. 44 co. 1 lett. e): lepre bianca, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice;

- art. 44 co. 1 lett. f): camoscio, capriolo, cervo, daino e muflone.

Non risultano invece più cacciabili le seguenti 12 specie: allodola, corvo, pavoncella, folaga, gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, alzavola, marzaiola, donnola. Tale modifica non è stata meramente formale, ma non è arbitrario ritenere sostanzialmente immutati i contenuti normativi essenziali dell'art. 38 l.r. n. 60/1979. Infatti, anche senza dover decidere se "contenuto essenziale" sia il permesso per ogni singola specie dotata di propri "diritti" garantiti dall'art. 6 co. 2 dello Statuto, il numero delle specie cacciabili – e in particolare quello degli uccelli cacciabili (15) – resta maggiore di quello delle specie non più cacciabili.

13. La richiesta referendaria risulta quindi innanzitutto trasferibile all'art. 44 co. 1 lettere da a) ad f) laddove menzionano le 25 specie sopra indicate. Secondo il Tribunale - sul punto citato e non contraddetto dalla Corte d'Appello - *"non rilevando che per talune specie sia stata prevista l'introduzione di un limite numerico, peraltro non predeterminato dalla legge"*, sussiste quindi *"il vantato diritto al trasferimento dei quesiti de quibus"* (*rectius*: del quesito) *"previa opportuna riformulazione, sugli art. 44, 45, 46 legge regionale 70/96 e successive modificazioni, nella parte in cui rendono possibile la caccia, anche nell'ambito di piani di prelievo, delle venticinque specie sopra indicate."* La richiesta dovrebbe estendersi alla disciplina dei piani numerici e di quelli selettivi, dal Tribunale riferiti a *"(art. 44 comma 1, lettere a, b, c, d, e, comma 3, art. 45 commi 3, 4 e 5 relativi ai piani di prelievo selettivo e numerico richiamati dall'art. 44; art. 46 nella parte in cui include nel carniere giornaliero e in quello stagionale le 25 specie testé elencate)"* (punto d.2.) Più correttamente e ai fini del necessario coordinamento devono ritenersi inclusi i commi 3 e 4 dell'art. 44 che disciplinano l'adozione dei piani numerici e dei piani selettivi in base ai quali possono essere

rese cacciabili le specie di cui al co. 1 lett. c), d) (limitatamente alla volpe), e, f) nonché l'art. 45, commi 3, 4, 5 (limitatamente alla parola "numerico") e 6 (limitatamente alle parole "*dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina*"). L'auspicio dei promotori di abrogare integralmente i commi 3 e 6 dell'art. 45 collide con le esigenze di conservazione del dettato legislativo nelle parti non investite dalla richiesta referendaria originaria.

14. La legge regionale n. 70/1996 non ha riprodotto invece la norma sub punto 11.(2) che consentiva di permettere catture a scopo di ripopolamento per le specie dei caprioli, cervi, daini e mufloni, cacciabili in base a piani di abbattimento, anche in tempi e luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio (art. 23 l.r. n. 60/1979). Nel rispetto della riserva di pianificazione introdotta dall'art. 10 co. 8 lett. d) l. n. 157/1992, l'art. 30 l.r. n. 70/96 consente la cattura a scopo di ripopolamento solo in specifiche aree e ad opera delle guardie delle Provincie, mutando i contenuti essenziali e non facendo più alcun riferimento alle specie sopra indicate. Sotto questo profilo il quesito non è più ammissibile.

15. La legge regionale n. 70/1996 non ha neppure riprodotto la norma sub punto 11.(3) che permetteva di commerciare storni e passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia. Anche se permette di commercializzare la fauna selvatica abbattuta secondo criteri generali fissati dalla Giunta regionale (art. 22-*bis*), tali criteri generali non potranno produrre norme in contrasto con i divieti di commercializzazione degli uccelli selvatici contenuti nelle fonti statali e comunitarie (art. 21 co. 1 let. t, bb, dd l. n. 157/1992; art. 6 direttiva 2009/147/CE). Sotto questo profilo il quesito non è più ammissibile.

16. La legge regionale n. 70/1996 riproduce all'art. 47 commi 1 e 2, periodi 1 e 2 ("*e domenica*"), le norme sub punti 11.(4) e (6) che rendono la caccia esercitabile nella giornata della domenica, anche nella zona Alpi. La nuova disciplina generale ha ridotto le giornate di caccia da tre "a scelta" a tre "fisse", quella della zona Alpi invece da tre a due giornate "fisse", cioè mercoledì e domenica. L'art. 18 co. 5 l. n. 157/1992 aveva stabilito come standard minimo un numero di tre giornate di caccia, autorizzando le Regioni a "*consentire la libera scelta al cacciatore*" ed escludendo a livello nazionale comunque i giorni di martedì e venerdì. A giudizio del Tribunale di Torino (punto d.3), l'introduzione di giornate fisse tassative per l'esercizio non ha inciso sul contenuto normativo essenziale oggetto del quesito referendario. Secondo la Corte d'Appello, resterebbe l'obiettivo di limitare le opportunità "*più ampie e, al tempo stesso più esposte ad interferire con attività escursionistiche, sportive e similari (sempre riconducibili alla fruizione dei beni ambientali e dell'ecosistema) da parte di cittadini-non cacciatori*" (§ 9). La Commissione di garanzia osserva che il giudizio sui "*contenuti normativi essenziali dei singoli precetti*" (art. 32 co. 1 l.r. n. 4/1973) va svolto non solo nell'ottica soggettiva degli obiettivi dichiarati o impliciti dei promotori, ma esige un raffronto oggettivo. L'abrogazione del permesso di caccia nella giornata della domenica nella l. r. n. 60/1979 sarebbe stato molto meno incisiva per la libertà di caccia dell'abrogazione della stessa norma nell'impianto della l.r. n. 70/1996. Nella zona delle Alpi resterebbe solo la giornata del mercoledì e verrebbe meno la libertà di scelta del cacciatore. Ne conseguirebbe una maggiore disparità tra tale zona e il territorio restante, ma l'art. 11 co. 2 l. n. 157/1992 consente alla Regione di dettare per la zona faunistica delle Alpi "*norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.*". La Commissione di garanzia non dispone di elementi di fatto che consentano di qualificare il permesso della caccia nei giorni della domenica imputabile a simili consuetudini e tradizioni locali. Pertanto deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo della costituzionalità della normativa di risulta la prosecuzione del referendum abrogativo sulla stessa norma contenuta nell'art. 47 l.r. n. 70/1996, limitatamente alle parole "*e domenica*" usate nelle sue varie disposizioni.

17. La Commissione ritiene invece non consentito estendere la richiesta di referendum all'art. 47 comma 3, limitatamente alle parole: "tutti i giorni", come indicato dai promotori a titolo di

“*coordinamento con l’art. 47, commi 1 e 2*”. Tale estensione implicherebbe l’abrogazione di un privilegio per il territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata e nelle zone di addestramento dei cani da caccia, non limitandosi ad estendere il divieto di caccia nella giornata di domenica. La normativa di risulta avrebbe sede appropriata nell’art. 13 co. 3 e nel Capo IV della legge. Si tratterebbe di un nuovo e diverso quesito, non del trasferimento della richiesta originaria nei suoi contenuti essenziali.

18. Per quanto riguarda la norma del divieto di caccia su neve di cui al punto 11.(5), la legge regionale n. 70/1996 contempla all’art. 49 co. 1 lett. l) un divieto di “*cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, [a]i tetraonidi nella zona alpina, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall’art. 29*” della stessa legge che disciplina le attività di “controllo” della fauna selvatica. La l.r. n. 70/96 non permette più la caccia sui terreni coperti da neve “*alla fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d’acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri*”, mentre l’art. 21 co. 1 lett. n) l.n. 157/1992 vieta la caccia “*negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio*”. Viceversa la legge estende il permesso dal camoscio a tutti gli ungulati oggetto di prelievo selettivo che la richiesta si prefigge di rendere – ad eccezione del cinghiale – non più cacciabili. Secondo il Tribunale (punto d.5), la richiesta referendaria può essere ritenuta “*attuale con riferimento all’art. 49 lettera l) della legge regionale n. 70/96, in relazione alle seguenti parole: “al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi e, previa riformulazione resa necessaria dalla diversa terminologia utilizzata dal legislatore, alla esclusione dal divieto di caccia su terreni coperti in tutto o in parte dalla neve di camosci oggetto del piano di prelievo selettivo.”*” Secondo la Corte d’Appello invece, la nuova normativa “*ha mantenuto immutata l’esonazione dal divieto di cacciare su neve per il cinghiale, la volpe e i tetraonidi alpini (pernice bianca, fagiano, gallo forcello)*” (§ 11). La Commissione di garanzia ritiene che il diritto a proseguire il referendum sia riconosciuto solo nei limiti testuali sui quali convergono i giudizi di primo e secondo grado, mentre non può considerarsi vincolante l’invito a una riformulazione tecnicamente non consentita. Infatti, non è possibile inserire parole nuove del tipo “*ad eccezione del camoscio*”, non potendo il referendum “abrogativo” - nemmeno quello cd. “manipolativo” limitato a frammenti normativi consistenti in singole parole - trasformarsi in un referendum propositivo di emendamenti. Peraltro, se si tiene in considerazione che la richiesta trasferita agli art. 44 co. 4 e 45 co. 3 e 4, l.r. n. 70/96, implica l’abolizione dei piani selettivi per gli ungulati diversi dal cinghiale, deve essere abrogata di conseguenza anche questa parte della disposizione. Il quesito va quindi trasferito all’art. 49 co. 1 lett. l) limitatamente alle parole “*fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona alpina, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e*”.

19. Per quanto riguarda infine l’esonazione delle specie oggetto di incentivazione faunistica nelle aziende faunistico-venatorie dai limiti di cerniere giornaliero e stagionale (art. 72 l.r. n. 60/1979), il Tribunale ritiene il quesito trasferibile all’art. 20 co. 8 l.r. n. 70/1996 relativamente alle parole “*per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento*” (punto d.6). Anche secondo la Corte d’Appello, la disciplina sopravvenuta “*lascia inalterato il principio per cui, all’interno delle aziende faunistiche e con riguardo alle specie oggetto di incentivazione faunistica, non si applicano i limiti quantitativi di cacciabilità.*”. Nulla rileverebbe la sopravvenuta riforma dei limiti di cerniere, “*né che la nuova disciplina abbia introdotto, accanto alle aziende faunistico-venatorie, anche le aziende agri-turistico-venatorie; si tratta infatti di aspetti entrambi ininfluenti al fine (perseguito attraverso il quesito abrogativo) di eliminare l’esonazione dei limiti di cacciabilità (all’interno di aziende private) per le specie oggetto di piani di incentivazione faunistica.*”. La Commissione di garanzia si adegua a tale giudizio, ma rileva come, a differenza delle aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite a fini di impresa agricola e destinate a territori specifici, ragione per cui, in caso di abrogazione, il legislatore

regionale potrebbe essere obbligato a monitorare l'impatto economico del referendum sulle aziende esistenti ed intervenire per prevenire effetti tali da privare di valore le iniziative economiche e gli investimenti intrapresi.

20. Il Tribunale di Torino ha escluso la sussistenza del diritto soggettivo pubblico degli attori alla prosecuzione del procedimento referendario nella parte in cui mirava a ridurre il carniere giornaliero e stagionale di cui all'art. 41 l.r. n. 60/1979 come segue:

*“Per ogni giornata di caccia al cacciatore e' consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, **dieci capi delle specie migratorie di cui 5 tra palmipedi e trampolieri, tra i quali ultimi non piu' di due beccacce.***

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' abbattere complessivamente un numero di capi di selvaggina stanziale pari a 60 punti cosi' computati:

*a) **ungulati: trenta punti con il limite di un capo annuale per specie;** cinghiale: 15 punti con il limite di due capi.*

*b) **coturnice, lepre bianca e pernice bianca: venti punti per ciascun capo con un limite di due capi annuali per specie;***

*c) **gallo forcello: venti punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali;***

d) lepre comune: cinque punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;

*e) **starna: dieci punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;***

*f) **pernice rossa: dieci punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali;***

g) colino della Virginia: un punto per ciascun capo con un limite di dieci capi annuali;

*h) **coniglio selvatico e fagiano: nessun punto con un limite di trenta capi annuali per specie.***

Fermo restando il limite di 60 punti, le Province possono stabilire per ogni stagione venatoria nell'ambito della definizione del calendario per la zona delle Alpi il punteggio e il limite dei capi per quanto riguarda: cinghiale, coturnice, lepre bianca, pernice bianca, gallo forcello, pernice rossa e starna.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel precedente comma, non superiore a 100 di cui non piu' di 50 fra anatidi e trampolieri.

Il limite non si applica per storno, corvo, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia.”

Il Tribunale ha sostenuto che “gli attori non hanno precisato quale fosse esattamente lo scopo dei promotori e sottoscrittori del referendum. Né lo stesso può desumersi in modo univoco dalle modifiche al quesito, non formulate, né dal tenore delle norme. Non è chiaro invero per quale motivo avrebbero dovuto essere abrogate, in una finalità di tutela della fauna selvatica, norme che prevedevano comunque limiti massimi di abbattimento.” (punto d.4) Il Tribunale ha ritenuto trasferibile tuttavia la richiesta referendaria riguardante l'art. 38 l.r. n. 60/1979 anche all'art. 46 della l.r. n. 70/96 “nella parte in cui include nel carniere giornaliero e in quello stagionale le 25 specie” che si intendono rendere non più cacciabili (punto d.2). La Corte d'Appello si è limitata invece a ribadire “la insussistenza di un vero e proprio impatto innovativo del nuovo sistema dei limiti di carniere rispetto al precedente sistema dei punti” (§ 10). La Commissione di garanzia, in armonia con il giudicato, precisa che anche il sopravvenuto inserimento degli ungulati nel carniere ad opera dell'art. 8 co. 4 l.r. n. 10/2011 deve essere incluso nel quesito, essendo già predisposto un limite numerico per la specie “cinghiale”. L'abrogazione dell'art. 46 co. 4 l.r. n. 70/1996 è inoltre necessaria per evitare che si considerino cacciabili delle specie migratorie (scolopacidi, anatidi e rallidi) non elencate all'art. 44.

21. La Commissione di garanzia ritiene che il quesito referendario riformulato non sia da estendere all'art. 44 co. 5 per. 2 l.r. n. 70/1996, introdotto dall'art. 8 l.r. n. 10/2011 : “*Ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo.*” L'art. 11 quattordecies del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (“*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in*

materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recita: “5. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.*”. Dal combinato disposto delle due disposizioni si evince che la norma non definisce la cerchia delle specie cacciabili, né si riferisce necessariamente ai piani di abbattimento selettivo di cui all'art. 44 co. 4 l.r. n. 70/1996. Dato che il cinghiale resta una specie cacciabile di ungulati, l'estensione del quesito a tale norma, auspicata dai promotori nell'audizione, colpirebbe una specie oggetto di disposizione deliberatamente non inclusa nella richiesta originaria.

22. La Commissione di garanzia non ritiene neppure possibile estendere il quesito referendario all'art. 49 co. 1 lett. i) l.r. n. 70/1996, come indicato dai promotori. Se risultasse modificato dal referendum abrogativo, tale articolo vieterebbe “*l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; e' facolta' della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici*”. Si tratta di norma che non ha precedente nel quesito originario ed incidendo in tal modo sul testo della legge, verrebbe indebitamente generalizzato il divieto di uso dei cani anche per scopi diversi da quelli della caccia, mentre allo stato attuale la norma resterebbe semplicemente inapplicabile agli ungulati diversi dal cinghiale.

23. La Commissione di garanzia ritiene che il quesito referendario non possa essere neppure esteso, come sostengono i promotori, all'art. 13 co. 14 l.r. n. 70/1996, come sostituito dall'art. 23 della l.r. n. 22/2009: “*Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia, purchè abilitati in prove di lavoro da enti preposti, individuati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dettate dalla stessa, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992. Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.*” A tal riguardo, la Commissione ritiene condivisibile e applicabile a tale disposizione il principio stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello secondo cui “*il quesito referendario originario ha ad oggetto l'attività venatoria in quanto tale, mentre l'art. 13 si occupa (nella sua globalità) di un aspetto puramente strumentale. Certamente riconnesso all'attività venatoria, ma normativamente distinta da questa: sia perché concernente il profilo peculiare rappresentato dall'addestramento dei cani, sia perché avente ad oggetto nelle zone di sparo, la fauna di allevamento. Il difetto di un precedente normativo omologo esclude che, in esito a comparazione, si possa addivenire a quel processo di traslazione del quesito referendario che il Comitato Promotore propugna.*” (§ 7).

24. A maggiore ragione risulta improponibile l'estensione della richiesta all'art. 20 co. 5 della l.r. n. 70/96: “*Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e ospitano esclusivamente fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.*” In tal caso si tratta non solo di disposizione del tutto diversa da quella oggetto del quesito originario, ma anche di abrogazione di una disposizione restrittiva dell'attività venatoria che renderebbe contraddittorio il quesito.

25. Improprio, risulterebbe, per lo stesso motivo, l'abrogazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 53 co. 1, l.r. n. 70/1996, lett. o) e p): *“o) caccia di selezione agli ungulati in diffornita' alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila.”* Restando anche la caccia al cinghiale un' attività venatoria riferita a una specie cacciabile di ungulato, in tal modo verrebbero abbassate le tutele della fauna.

26. La Commissione di garanzia ritiene che il quesito non possa essere esteso neppure all'art. 48 co. 4, della l.r. n. 70/1996, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 10/2011: *“L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.”* Anche in questo caso non si tratta di una disciplina delle specie cacciabili, bensì dei “mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria” in generale, quindi anche dei prelievi nelle attività di controllo. Spetterà al legislatore valutare l'opportunità di una revisione in caso di accoglimento del quesito referendario.

27. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione di garanzia ritiene la richiesta di referendum tuttora attuale e ammissibile in ordine agli articoli 20, 44, 45, 46, 47 e 49 della l.r. n. 70/1996 e s.m.i., nell'allegata proposta di riformulazione e titolo del quesito che costituisce parte integrante del presente parere. La Commissione di garanzia non può rilevare che la durata di un procedimento iniziato 25 anni fa, anche a causa dell'irragionevole durata del relativo contenzioso, non corrisponde al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione.

Il presente parere è trasmesso al Presidente della Giunta regionale e, ai sensi degli artt. 92, co. 3, dello Statuto e 7, co. 1, della l.r. n. 25/2006, al Consiglio regionale.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 22 marzo 2012.

Claudio Simonelli
(Presidente)

Claudio Simonelli
Jörg Luther
(Estensori)

Allegato al parere n. 1/2012

ABROGAZIONI DI NORME CHE DISCIPLINANO LE SPECIE CACCIABILI E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Voletе che siano abrogate le seguenti parti di articoli della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” (B.U. 25 settembre 1996, suppl. al n. 39), modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*” (B.U. 2 luglio 2009, 2° suppl. al n. 26), dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009*” (B.U. 7 agosto 2009, 5° suppl. al n. 31) e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011*” (B.U. 11 luglio 2011, 1° suppl. al n. 27):

all’articolo 20, il comma 8 limitatamente alle parole: “*per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento*”;

all’articolo 44, il comma 1, lett. a) limitatamente alle parole: “*coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)*”; lett. b) limitatamente alle parole: “*quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Gallinago gallinago*)*”; lett. c): “*c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall’articolo 15 della presente legge: pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*)*”; lett. d): “*d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), nonche' la volpe (*Vulpes vulpes*) secondo piani numerici di prelievo*”; lett. e): “*e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), lepre bianca (*Lepus timidus*)*”; lett. f): “*f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*)*”; il comma 3: “*3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe l’esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l’esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l’esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì*”; il comma 4: “*4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l’esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che*

determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.”;

all’articolo 45, il comma 3 limitatamente alle parole: “di cui all’articolo 44, comma 4”; il comma 4: “4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l’INFS e il Comitato regionale di cui all’articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.”; il comma 5 limitatamente alla parola: “numerico”; il comma 6 limitatamente alle parole: “dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e”;

all’articolo 46, il comma 1 limitatamente alle parole: “di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce”; il comma 2, lett. a) limitatamente alle parole: “ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., approvati dalla Giunta regionale;”; lett. b): “b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca;” ; lett. d): “d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;”; lett. e) limitatamente alle parole: “coniglio selvatico,”; il comma 4: “4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.”;

all’articolo 47, il comma 1 limitatamente alle parole: “e domenica”; il comma 2 primo periodo limitatamente alle parole: “e domenica” e secondo periodo limitatamente alle parole: “e domenica”;

all’articolo 49, il comma 1 lett. l) limitatamente alle parole: “fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e”?

Claudio Simonelli
(Presidente)

Claudio Simonelli
Jörg Luther
(Estensori)